



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

articolo 1 Composizione

- 1.** Il Consiglio giudiziario istituito presso la Corte di appello di Salerno è composto dal Presidente della Corte di appello, dal Procuratore generale presso la Corte di appello, che in caso di mancanza o impedimento sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni, nonché da nove altri membri, di cui quattro magistrati addetti alle funzioni giudicanti, due magistrati addetti alle funzioni requirenti e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche e due avvocati.
- 2.** I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
- 3.** I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
- 4.** Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nella stessa lista e nell'ambito della medesima categoria.
- 5.** Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
- 6.** Finché non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.

articolo 2

Competenza

1. Il Consiglio giudiziario esercita le competenze stabilite dalla legge, dal regolamento e dalle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Provvede su ogni attività inerente la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

2. I componenti non togati partecipano alle discussioni e deliberazioni relative all'adozione di pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; alle attività di vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto; all'adozione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto e alle competenze sui giudici di pace; ad ogni attività inerente l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario.

articolo 3

Sezione autonoma per i Giudici di pace

1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace.

2. La sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del Consiglio giudiziario, da due magistrati e da un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.

3. Alla sezione autonoma per i giudici di pace si applicano le disposizioni previste nel regolamento, in quanto compatibili.

articolo 4

Insediamiento del Consiglio Giudiziario.

1. Il Presidente della Corte di Appello, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il Consiglio giudiziario per la seduta di insediamento, che avrà luogo nel giorno da lui fissato, indipendentemente dalla esistenza o meno dei reclami di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2008 n. 35.

2. Nella seduta di insediamento il Consiglio procede:

- a) alla elezione del componente togato al quale sono attribuite le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario;
- b) alla determinazione dei giorni di convocazione ordinaria del Consiglio giudiziario;
- c) alle eventuali modifiche del regolamento da adottarsi con l'approvazione della metà più uno di tutti i componenti;
- d) alla nomina delle Commissioni permanenti;
- e) alla nomina, tra i magistrati eletti, del Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario (CPOCG).

articolo 5

Elezione e funzioni del Magistrato Segretario

1. Il Consiglio giudiziario, nella prima seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del segretario tra i componenti eletti. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più giovane di età. Il primo dei non eletti svolge la funzione di sostituto.

2. Il Magistrato Segretario del Consiglio giudiziario svolge le sue funzioni con le seguenti attribuzioni:

- a) assiste il Presidente della Corte di Appello nella

predisposizione e svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario;

b) segnala al Presidente gli affari che richiedono una trattazione urgente in deroga al criterio cronologico di cui all'articolo 7 comma 2, del regolamento;

c) cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse, predisponendo il materiale indispensabile alla deliberazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno e provvedendo ad eventuali integrazioni a richiesta del relatore;

d) redige il verbale delle riunioni nel rispetto del disposto di cui all'art. 13 del regolamento.

2. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario si avvale del personale dell'apposito ufficio di Segreteria.

articolo 6

Sedute e Convocazioni del Consiglio Giudiziario.

1. Il Consiglio Giudiziario è presieduto dal Presidente della Corte di appello.

2. Salvo convocazioni straordinarie per la trattazione di affari urgenti, il Consiglio giudiziario delibera in due sedute ordinarie mensili a cadenza quindicinale, nei giorni stabiliti a norma dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del regolamento. Sedute possono essere convocate presso un tribunale del distretto per la trattazione di questioni organizzative o tabellari attinenti quegli uffici.

3. Il Consiglio giudiziario è convocato su ordine del giorno comunicato a tutti i membri, anche con indicazione dei relatori, otto giorni prima della seduta fissata, se ordinaria, e tre giorni prima della seduta fissata, se straordinaria. Salvo il potere del Presidente di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento, l'ordine del giorno è pure comunicato nel medesimo termine ai capi degli uffici giudiziari del distretto i quali, a mezzo della posta elettronica, informano i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici nonché i Consigli dell'ordine degli avvocati, anche per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 11, commi 4 e 5, e 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

4. Negli stessi termini è pubblicata la notizia dell'avvenuta convocazione attraverso l'affissione di copia dell'ordine del giorno in apposita bacheca presso la Presidenza della Corte di Appello.

5. I componenti non togati possono assistere alle sedute nelle quali vengono trattati argomenti rientranti nella competenza del Consiglio giudiziario in composizione togata, con facoltà di accesso alle relative pratiche.

articolo 7

Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno è redatto su disposizione del Presidente e deve essere formato senza sovrapporre nella medesima riunione le materie riservate al Consiglio in composizione esclusivamente togata e le materie attribuite al Consiglio in composizione anche non togata.

2. Gli affari, salvo ragioni di urgenza riconosciuta dal Presidente, sono inseriti all'ordine del giorno di ciascuna seduta in numero possibilmente non inferiore a sedici e non superiore a venti rispettando l'ordine cronologico certificato dalla iscrizione a protocollo e comprendendovi tutte le pratiche non esaurite, per giusti motivi, nella seduta precedente.

3. Per ciascuno affare l'ordine del giorno reca il numero di iscrizione a protocollo, l'argomento ed il relatore.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento, sulla copia affissa nell'apposita bacheca e sulla copia inviata in via telematica, l'argomento è indicato senza riferimenti alla persona interessata qualora tali indicazioni possano violare il diritto alla riservatezza.

5. Ciascun componente del Consiglio può chiedere, con istanza scritta al Presidente, che sia inserito nell'ordine del giorno un determinato argomento di cui ritenga urgente la trattazione a prescindere dall'ordine cronologico.

6. Nel caso di cui al comma 5, se il Presidente non ritiene l'urgenza, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno di una delle sedute successive, secondo l'ordine cronologico di cui al comma 2. Ove, invece è ritenuta l'urgenza si procede ai sensi del

successivo comma 9 ovvero con convocazione di seduta straordinaria. In ogni caso il Consiglio può escludere l'urgenza ritenuta dal Presidente e disporre che la pratica segua il corso delle pratiche ordinarie.

7. Le varie ed eventuali sono riferibili esclusivamente alla trattazione di argomenti di contenuto formale, sulle quali relaziona il Segretario (es. presa d'atto). L'opposizione, anche di uno solo dei componenti, preclude la trattazione di tali affari.

8. La trattazione di un argomento inserito tra le Varie ed Eventuali è differita alla seduta immediatamente successiva, con designazione del relatore, qualora vi sia apposita richiesta da parte di uno dei componenti.

9. Gli affari urgenti, sopravvenuti a seduta ordinaria già convocata e non differibili, sono portati in trattazione nella medesima seduta, previa integrazione dell'ordine del giorno da comunicarsi nel termine minimo di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento.

articolo 8

Designazione dei relatori

1. L'assegnazione degli affari tra i componenti avviene secondo il criterio del sorteggio mediante abbinamento, al nominativo estratto di ciascun componente del Consiglio giudiziario, delle pratiche distinte in due categorie omogenee di affari - denominate <<I>> e <<T>> ed elencate nella allegata tabella, ordinate per numero crescente di protocollo. *Per le pratiche tabellari triennali degli uffici giudicanti del distretto e per quelle relative ai criteri di organizzazione e di assegnazione dei procedimenti delle rispettive Procure della Repubblica saranno sorteggiati due relatori.* L'abbinamento della pratica al relatore è immediatamente comunicata a quest'ultimo.

2. La seduta di sorteggio, da effettuarsi nella data di volta in volta concordata nelle adunanze del Consiglio giudiziario e comunque non meno di dieci giorni prima della successiva adunanza, è aperta al pubblico, e le operazioni si svolgono presso gli uffici amministrativi del Consiglio Giudiziario alla presenza di un assistente collaboratore di segreteria e del componente segretario del Consiglio giudiziario.

3. Il sorteggio riguarda prima tutti gli affari della categoria <<I>>, e poi quelli della categoria <<T>>; per ogni categoria la pratica con numero cronologico più risalente nel tempo viene sorteggiata tra tutti i componenti del Consiglio giudiziario, e così via tra i componenti non ancora estratti, fino ad esaurimento dei nominativi anche a seguito di più sessioni di sorteggio dopodiché il sorteggio riprende fra tutti i nominativi; nel caso in cui il nominativo estratto corrisponda a quello del magistrato consigliere che non possa essere nominato relatore per la ricorrenza della condizione oggettiva di incompatibilità di cui all'articolo 9, si procede a nuova estrazione con l'esclusione del predetto nominativo e successiva introduzione dello stesso per l'ulteriore corso del sorteggio. I risultati della estrazione a sorte sono annotati, a cura del consigliere segretario presente al sorteggio, su elenchi predisposti per le due categorie di affari e custoditi presso la Segreteria del Consiglio giudiziario. Tutti gli altri dati (numero di pratica in ordine crescente cronologico, oggetto della pratica con indicazione di categoria "I" o "T" nominativo del relatore, data di sorteggio, eventuali mutamenti di assegnazioni per i casi di cui al successivo comma) sono riportati su un unico registro compilato a cura del personale amministrativo della segreteria del Consiglio giudiziario.

4. Gli affari urgenti di cui al precedente articolo 7, comma 9, sono assegnati ai componenti del Consiglio giudiziario in ordine di decrescente anzianità; gli affari derivanti da astensione o incompatibilità manifestata in epoca successiva al sorteggio di cui al successivo comma 5 sono assegnati al componente del Consiglio giudiziario che immediatamente segue il componente sorteggiato, in ordine di decrescente anzianità.

Le pratiche di competenza dell'apposita sezione del Consiglio Giudiziario di cui all'articolo 3, elencate nell'allegata tabella e denominate con la lettera <<S>>, sono comunque assegnate in ordine cronologico di iscrizione a protocollo secondo il criterio automatico di decrescente anzianità.

5. I componenti di diritto sono designati relatori in posizione di perfetta parità con gli altri membri, limitatamente agli affari indicati nella categoria <<I>> della tabella allegata al regolamento, con possibilità di coassegnazione di pratiche relative ad argomenti di particolare rilevanza esterna.

articolo 9

astensione ed incompatibilità

1. I casi di astensione dei membri del Consiglio sono regolati dall'art. 51 c.p.c. Il relatore non deve appartenere all'ufficio della pratica da trattare, limitatamente alla materia tabellare. Nel caso di astensione di un componente ovvero in caso di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento per gli affari a questi assegnati, è designato il componente che immediatamente lo segue nell'ordine decrescente di anzianità, a rotazione. Il componente astenuto si allontana dalla seduta. L'astensione e l'incompatibilità non determinano il rinvio della trattazione, salvo che non vi sia richiesta del nuovo relatore. In caso di impedimento di uno dei componenti, la trattazione della pratica viene differita alla seduta immediatamente successiva, salvo che il Presidente ne decreti l'urgenza; in tal caso la pratica viene riassegnata secondo il criterio della decrescente anzianità.

articolo 10

Commissioni e risoluzioni di gruppo

1. Il Consiglio Giudiziario può trattare gli argomenti anche su relazioni di Commissioni di studio interne permanenti, o di Commissioni speciali di studio interne istituite per compiti determinati.
2. I Componenti di ciascuna Commissione, individuati esclusivamente tra i membri del Consiglio ad eccezione delle ipotesi di partecipazione di componenti <<laici>> normativamente previste, sono nominati con apposita delibera in numero non inferiore a tre.
3. Sono istituite:
 - a) la Commissione permanente per il regolamento alla quale è assegnata tutta la materia regolamentare;
 - b) la Commissione permanente per la organizzazione giudiziaria alla quale è assegnata esclusivamente la materia tabellare;
 - c) la Commissione per i magistrati in tirocinio;
 - d) la Commissione per la valutazione della professionalità della magistratura;

- e) la Commissione sulla Magistratura Onoraria;
 - f) la Commissione per la formazione della magistratura ordinaria ed onoraria;
 - g) la Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze;
 - h) la Commissione di vigilanza sull'andamento degli uffici del distretto.
4. Per gli argomenti devoluti alle Commissioni relaziona in Consiglio giudiziario uno dei componenti di queste.
 5. Per tutti gli argomenti anche diversi da quelli devoluti alle Commissioni, permanenti o speciali, è consentita la presentazione di risoluzioni di gruppo o individuali.
 6. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, con facoltà di intervento nella discussione, tutti i componenti del Consiglio.
 7. La composizione delle Commissioni ha durata biennale con possibilità alla scadenza di conferma o di nuova composizione.

articolo 11

Attività preliminare alla seduta

1. Fin dalla comunicazione dell'ordine del giorno gli affari da trattare nella seduta vengono corredati da parte della segreteria, su indicazioni del Segretario, di tutti gli atti necessari alla delibera, nonché dei precedenti e degli estratti delle circolari del C.S.M. di nuova emanazione.
2. A decorrere dal quinto giorno prima della seduta, se trattasi di seduta ordinaria, o dalle 48 ore prima della seduta, se trattasi di seduta straordinaria, le pratiche, così come istruite fino a quel punto, restano a disposizione dei componenti e dei relatori che potranno estrarre copia per quanto di necessità.

articolo 12

Pubblicità della seduta

1. Le sedute del Consiglio Giudiziario sono pubbliche tranne nei casi in cui ciò non sia in contrasto con norma di legge o regolamento. Inoltre quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto dell'indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in

particolare nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo giugno 2003 n. 196, le sedute non sono pubbliche. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta anche di uno solo dei componenti del Consiglio. La delibera è adottata in assenza del pubblico immediatamente prima dell'esame della questione ed a maggioranza dei presenti.

2. Sono sempre non pubbliche le sedute che attengono alla progressione in carriera, al tramutamento di funzioni, al conferimento delle funzioni ai magistrati in tirocinio, al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, ad eventuali questioni disciplinari o di incompatibilità.

3. Sono sempre pubbliche la seduta di insediamento, quelle concernenti le disposizioni tabellari e quelle riguardanti pareri sugli incarichi extra-giudiziari.

articolo 13 **Redazione del verbale**

1. Alla documentazione delle sedute del Consiglio giudiziario si procede mediante verbale redatto in forma integrale, con la stenotipia o altro strumento meccanico, ed in forma riassuntiva.

2. Il verbale in forma riassuntiva è sempre redatto dal Segretario, che, per la redazione in forma integrale, si avvale di personale tecnico, anche esterno all'amministrazione, quando non sia possibile avvalersi di personale ausiliario in servizio presso la Corte di appello che abbia le necessarie competenze tecniche. In caso di indisponibilità di strumenti meccanici, il verbale è redatto esclusivamente in forma riassuntiva.

3. Il verbale reca l'indicazione dei componenti presenti, dell'ora di inizio e chiusura dei lavori, il risultato delle votazioni e, ove siano state prese a maggioranza, anche le dichiarazioni individuali dei componenti che ne facciano richiesta. Nel verbale viene dato atto per riassunto di tutti gli interventi, e, in forma integrale, delle mozioni e proposte presentate per iscritto, nonché dei voti espressi da ciascun componente che ne faccia richiesta.

4. Quando il verbale è redatto esclusivamente in forma riassuntiva, il segretario, all'esito della trattazione di ogni singola pratica, dà lettura, per la sua approvazione, della parte di verbale redatta.

Ciascun componente può chiedere l'inserimento nella parte di verbale già redatta di sue specifiche dichiarazioni. Pertanto, alla conclusione della seduta, il verbale si intende approvato.

articolo 14

Deliberazioni del Consiglio Giudiziario

1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Quando non è previsto lo scrutinio segreto, il voto dei componenti è espresso in maniera palese. La votazione avviene a discussione esaurita per interpellato nominale. Il Presidente vota per ultimo.
4. A richiesta di un componente, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
5. Non possono partecipare al voto il componente del Consiglio che abbia adottato il provvedimento oggetto di valutazione, nonché il componente del Consiglio che sia destinatario diretto del provvedimento da adottare.

articolo 15

Poteri istruttori

1. Il Consiglio Giudiziario delibera l'espletamento di attività istruttoria qualora questa non sia vietata, determinandone i tempi e le modalità nei limiti delle disposizioni impartite con le circolari del C.S.M.
2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha il diritto ad avere copia degli atti e ad essere ascoltato, ove lo richieda. L'audizione può sempre essere disposta dal Consiglio.

3. Il Consiglio giudiziario, nell'ambito del procedimento di adozione del parere in ordine alla proposta tabellare avanzata dal dirigente dell'ufficio giudicante e dei pareri in ordine a variazioni tabellari di particolare rilevanza inerenti il settore penale, provvede all'analisi dei criteri organizzativi del corrispondente ufficio requirente.

4. Il Consiglio giudiziario, nell'ambito del procedimento di adozione del parere in ordine alla proposta tabellare avanzata dal dirigente dell'ufficio, provvede all'acquisizione della relazione del comitato "per le pari opportunità" istituito presso il consiglio giudiziario, con riferimento all'ufficio giudicante ed al corrispondente ufficio requirente.

5. Il Consiglio Giudiziario, per la formulazione dei pareri riguardanti i Magistrati, procede all'acquisizione dei provvedimenti a campione secondo le modalità fissate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

articolo 16

Poteri istruttori del consiglio giudiziario ed audizioni in tema di vigilanza sull'andamento degli uffici

1. Il Consiglio Giudiziario, al fine di esercitare la competenza di cui all'art. 15 lett. D del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, raccoglie per ciascun ufficio giudicante e requirente:

- i dati elaborati dalla commissione distrettuale "per l'analisi dei flussi e delle pendenze" con periodicità annuale;
- i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del decreto legislativo n. 273 del 1989;
- i verbali delle riunioni ex art. 47 *quater* ord. giud.;
- i programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006;
- i provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;

- la relazione del comitato “per le pari opportunità” istituito presso il consiglio giudiziario;
 - ogni altra informazione utile.
2. Il Consiglio giudiziario cura, con periodicità annuale, l’organizzazione di un incontro tra i componenti relatori degli affari di cui alla categoria <<I>> della tabella allegata ed i magistrati dell’ufficio interessato, al fine di raccogliere informazioni sull’andamento dell’ufficio.
 3. Il Consiglio giudiziario può curare, altresì, al medesimo fine, l’organizzazione di incontri con i Consigli dell’Ordine forense e con rappresentanze del personale amministrativo dell’ufficio interessato.
 4. Il consiglio giudiziario dedica, nel corso del secondo e del quarto trimestre di ogni anno, una o più sedute alla vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.
 5. Tali sedute non sono tenute (né per gli uffici giudicanti, né per gli uffici requirenti) nel corso dell’anno in cui il consiglio giudiziario è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla nuova proposta tabellare; in tal caso le informazioni raccolte con l’attività istruttoria di cui ai commi primo, secondo e terzo, sono valutate in sede di esame della tabella.
 6. Il Consiglio giudiziario, ove ne ravvisi la necessità, può esercitare la competenza di cui all’art. 15 lett. D del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, anche al di fuori della previsione di cui al comma 4.

articolo 17

Obbligo del segreto

1. I membri del Consiglio sono tenuti ad osservare il più assoluto segreto in ordine alle opinioni espresse ed ai voti dati in seduta non pubblica.
2. Le violazioni di cui si abbia fondata notizia saranno segnalate al Presidente per i provvedimenti di competenza.

articolo 18
Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti del Consiglio Giudiziario da parte degli interessati è regolato dalle norme generali vigenti in tema di accesso agli atti amministrativi.
2. Qualora non sia adottata alcuna forma di comunicazione agli interessati, l'accesso agli atti del Consiglio da parte di costoro è autorizzato dal Presidente o dal Segretario, su presentazione di motivata richiesta scritta e nei limiti imposti dalle leggi vigenti.
3. L'accesso ai documenti da parte dei terzi è autorizzato dal Presidente su presentazione di motivata richiesta scritta, sentito il Consiglio Giudiziario.

articolo 19
Pubblicità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Giudiziario, ove lo ritenga opportuno, dispone di rendere totalmente pubbliche le deliberazioni che riguardano argomenti di interesse generale del Distretto.
2. La pubblicazione avviene a mezzo Comunicato Stampa o con altro sistema equivalente su testo approvato dal Consiglio Giudiziario.
3. E' prevista l'istituzione di un sito internet per la Corte d'appello di Salerno. La Commissione per il regolamento, previa consultazione dell'Ufficio per i Referenti distrettuali dell'informatica, proporrà al Consiglio Giudiziario le modalità di pubblicità telematica delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario.

articolo 20
Disposizioni generali e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla seduta successiva a quella della sua approvazione.

2. Il presente Regolamento ed ogni sua successiva modifica sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza.

3. Qualunque modifica regolamentare deve essere deliberata con l'approvazione della metà più uno dei componenti ed in seduta plenaria nella composizione ordinaria integrata anche dai giudici di pace componenti la Sezione autonoma.

4. Copia del presente Regolamento e copia di eventuali sue modifiche sono inviate a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto ed ai Presidenti degli Ordini Forensi, che, a loro volta, ne cureranno la diffusione per la più estesa conoscenza, nonché a ciascun magistrato.

Testo approvato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 22 settembre 2008

IL SEGRETARIO

F.to dott.ssa Marianna D'Avino

IL PRESIDENTE f.f.

F.to dott. Angelo Rossi

Testo modificato (art. 8) dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 18 gennaio 2010.

IL SEGRETARIO

F.to dott.ssa Marianna D'Avino

IL PRESIDENTE VICARIO

F.to dott. Matteo Casale

ALLEGATO N. 1

TABELLE DI RIPARTO DELLE CATEGORIE DI AFFARI

categoria "I" (CONSIGLIO GIUDIZIARIO INTEGRATO)

1. parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari; attività di vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto;

categoria "T" (CONSIGLIO GIUDIZIARIO TOGATO):

pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura; proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola; parere assegnazione Ufficio Studi CSM; parere assegnazione segreteria CSM; parere nomina Referenti distrettuali per la Formazione dei Magistrati, parere nomina di Referenti per l'Informatica, parere assegnazione al Comitato Scientifico del CSM, altri pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze attribuite al Consiglio giudiziario; delibere in merito a i magistrati in tirocinio, situazioni di incompatibilità ex art. 18 O.G., situazioni di incompatibilità ex art. 19 O.G., designazioni in ordine a Commissione Disciplinare degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, Commissione del Ruolo dei Mediatori Marittimi, Commissione Provinciale dei Raccomandati Marittimi, incarichi extragiudiziari, aumento organico della Magistratura Ordinaria, pubblicazione sedi vacanti di Magistrati, organizzazione di Corsi ed incontri di studio, delibere varie e delibere di non luogo a provvedere;

categoria "S" (SEZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO):

pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; deliberati in materia di Giudici di Pace, delibere in ordine alle ex sedi di Pretura ed agli uffici di Giudice di Pace, aumento organico della Magistratura Onoraria, nomina della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria.